

# Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 07/11/2006 n. 124

## Oggetto:

Istanza di interpello - Articolo 152 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ambito di applicazione

## Testo:

Esposizione del quesito

L'istante e' un'impresa di assicurazioni costituita in forma societaria secondo le leggi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con sede legale e principale a... Nel 1992 la societa' istante ha iniziato ad effettuare in Italia operazioni in regime di liberta' di prestazioni di servizi, nominando il rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta.

Successivamente, dal 1 gennaio 1997, la societa' ha svolto anche l'attivita' in regime di liberta' di stabilimento, istituendo a tal fine una sede secondaria con rappresentanza stabile e dichiarando l'inizio dell'attivita' mediante stabile organizzazione.

In ragione del mutato contesto produttivo, tuttavia, l'istante ha deciso di limitare l'operativita' nel territorio italiano esclusivamente all'attivita' svolta in regime di liberta' di prestazioni di servizi, cessando quindi quella operata in regime di liberta' di stabilimento. Pertanto, la societa' interpellante deliberera' la cessazione della sede secondaria con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese di ... e, contestualmente, la revoca dei poteri al rappresentante generale.

Posto che, al momento della suddetta cancellazione della sede secondaria non tutti i sinistri risulteranno liquidati e pagati e non saranno ancora noti gli esiti dell'azione di surrogazione nei confronti dei terzi responsabili dei sinistri, sara' necessario liquidare la stabile organizzazione mantenendo il libro giornale e il libro degli inventari, con l'obbligo di presentare le dichiarazioni ai fini dell'IRAP, dell'IRES e dell'IVA. Al riguardo la societa' istante chiede alla scrivente:

- se gli utili d'impresa derivanti dalla residua attivita' di prestazione di servizi siano attribuibili, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, alla stabile organizzazione in liquidazione o, piu' in generale, se siano comunque imponibili ai fini delle sopra citate imposte. Si domanda inoltre se, qualora tali utili non concorressero alla formazione dell'IRAP e dell'IRES, gli stessi debbano essere oggetto di distinta rilevazione nella contabilita' della stabile organizzazione in liquidazione;
- se, relativamente ai premi non ancora incassati al momento della cessazione, gli adempimenti riguardanti l'assolvimento dell'imposta sulle assicurazioni devono essere svolte dal rappresentante fiscale a suo tempo nominato ovvero dal contraente;
- quale sia la norma che, ad oggi, regoli la territorialita' dell'imposta sulle assicurazioni, stante l'abrogazione del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Soluzione prospettata dal contribuente istante

Con riguardo al primo dei quesiti sopra esposti, l'istante e' dell'opinione che i fatti di gestione attinenti l'attivita' di assicurazione esercitata in regime di liberta' di prestazione di servizi non determinano proventi e oneri concorrenti alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRES e dell'IRAP, oltre a non dover essere oggetto di rilevazione nella contabilita' della stabile organizzazione in liquidazione.

Relativamente al secondo quesito prospettato, l'istante e' dell'avviso che le rate di premio incassate successivamente alla cessazione della rappresentanza generale devono essere oggetto di denuncia da parte del rappresentante fiscale, il quale provvedera' anche al versamento

dell'imposta sulle assicurazioni ad esse afferente.

Per quel che concerne il terzo quesito, l'istante ritiene che la territorialita' ai fini dell'imposta sulle assicurazioni sia comunque disciplinata dall'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, rimanendo comunque salva l'applicazione diretta del combinato disposto degli articoli 46, paragrafo 2, della Direttiva 92/49/CEE, e dell'articolo 2, lettera d), della Direttiva 88/357/CEE.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante

L'attivita' in regime di liberta' di prestazioni di servizi operata nel territorio dello Stato da un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro e' disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In particolare, il comma 4 di tale articolo recita che "Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa".

La richiamata normativa stabilisce, con riferimento al settore assicurativo, le condizioni in presenza delle quali una societa' puo' agire in un ordinamento giuridico (c.d. Stato membro della prestazione) diverso da quello di costituzione (c.d. Stato membro d'origine).

In linea generale, il regime di libera prestazione di servizi si distingue dal regime di stabilimento per la circostanza che l'attivita' assicurativa viene esercitata senza avvalersi di una stabile organizzazione nello Stato membro della prestazione. In altri termini, l'impresa si limita a prestare servizi assicurativi in uno Stato membro diverso da quello di origine, in assenza di una installazione duratura nel paese ospitante. La distinzione trae origine dal Trattato CE il quale dispone, all'articolo 50, comma 3, che, nei casi in cui il prestatore di un servizio si sposti in un altro Stato membro, egli puo' - per l'esecuzione della prestazione - esercitare "a titolo temporaneo" la sua attivita' nel paese ove la prestazione e' fornita. In proposito, tuttavia, la Corte di Giustizia ha precisato che le attivita' consistenti nel fornire in modo duraturo prestazioni di servizi dallo Stato membro di origine, senza che cio' comporti alcuno spostamento del prestatore nello Stato membro ospitante, rientrano nel regime della libera prestazione di servizi.

Cio' posto, si ritiene che la normativa di settore contenuta nel richiamato articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 non